

**AZIENDA SPECIALE  
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI  
DEL COMUNE DI TRENTO  
(A.S.I.S.)**

---

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.  
Verbale di deliberazione n. 05/2018 del 30 ottobre 2018**

**DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.  
N. 29/2018**

*OGGETTO: Indizione procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande del Centro fondo Viote del Monte Bondone.*

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **18.00** presso la Sala Consiglio sita al primo piano della sede legale di A.S.I.S. di via 4 Novembre, n. 23/4, in Gardolo di Trento, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di Statuto aziendale e di Regolamento interno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
DIVAN ANTONIO	X			FERRERO PAOLO	X		
BOSIN GIANNI	X			TOMIO PATRIZIA	X		
FEDRIZZI CINZIA	X						

Intervengono i revisori: CRISTINA ODORIZZI.

Verbalizza il Direttore LUCIANO TRAVAGLIA.

Il Presidente ANTONIO DIVAN, constatato legale il numero degli intervenuti e constatato altresì che nessun presente ha comunicato cause di incompatibilità ai sensi degli articoli 8 e 11 dello Statuto, nonchè del Codice di comportamento di A.S.I.S., invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto suindicato.

Azienda Speciale  
per la gestione  
degli Impianti Sportivi  
del Comune di Trento

Sede legale:  
via IV Novembre, 23/4  
38121 Gardolo (Trento)

Capitale di dotazione:  
Euro 3.951.345,52 i.v.  
Codice fiscale, P.Iva  
e n° iscr. Registro Imprese  
di Trento:  
01591870223

Centralino: 0461 992990  
pec: asis.trento@pec.it  
web site: www.asis.trento.it

Segreteria:  
tel. 0461 959799  
fax 0461 959218  
e-mail: segreteria@asis.trento.it

Ufficio Rapporti Utenti:  
tel. 0461 959812 fax 0461 990621  
e-mail: suggerimentiereclami@asis.trento.it

Numero unico di reperibilità:  
tel. 800 949345  
attivo tutti i giorni h. 8 - 24

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Attesa la necessità di affidare in concessione il servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro fondo Viote del Monte Bondone in quanto il contratto con l'attuale concessionario scade il 30 novembre 2018;

Visti la direttiva 2014/24/UE, la L.P. 9.3.2016, n. 2, il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché la L.P. 19.7.1990, n. 23 e il relativo Regolamento d'attuazione approvato con D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-41/Leg.;

Dato atto che:

1. la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni di servizi è di Euro 5.548.000;
2. i "servizi di ristorazione con cameriere" hanno il codice CPV 55310000-6 e che detto CPV è ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144) del D.Lgs. 50/2016, nella categoria "servizi alberghieri e di ristorazione";
3. ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L.P. 2/2016 e dell'art. 8 della direttiva 2014/23/UE, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione nonché per le forniture accessorie al servizio medesimo;
4. l'importo dei corrispettivi e del fatturato totale del concessionario può essere stimato in annuali Euro 280.000,00 (iva esclusa) e novennali Euro 2.520.000,00 (iva esclusa), tenuto conto del fatturato dell'attuale gestore negli ultimi 2 esercizi;
5. per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di concessione di servizi sottosoglia si applicano la L.P. 2/2016 e i principi in materia (normativa statale in quanto proporzionalmente applicabile);

Dato altresì atto che il presente contratto è un contratto attivo, con un canone di concessione posto a base di gara al rialzo pari ad Euro 36.400,00 annuali (iva esclusa) e Euro 327.600,00 novennali (iva esclusa), utenze energetiche a carico del Gestore;

Dato atto che è stato verificato come la concessione del servizio in oggetto non risulti acquisibile tramite gli strumenti della centrale di committenza APAC né risultino attive per la medesima concessione convenzioni o bandi Consip: sono state effettuate le verifiche sui mercati elettronici nazionale e provinciale e le categorie merceologiche MEPAT e i metaprodotto MEPA non risultano rispondenti alle specifiche esigenze della concessione del servizio posto in gara;

Stabilito che alla luce di quanto sopra indicato è legittimo e necessario procedere con l'affidamento della concessione del servizio al di fuori del mercato elettronico;

Ricordato che:

- a) A.S.I.S. ha inviato ad APAC la bozza degli atti per la presente procedura in data 19.6.2018 prot. n. 11665;
- b) APAC ha comunicato in via definitiva di non poter svolgere le funzioni di stazione appaltante per la nuova procedura di gara con mail del 6 settembre 2018;
- c) A.S.I.S. ha dunque redatto in autonomia i documenti per la nuova gara, salvo il consulto con l'ufficio APAC tenutosi il 27 agosto 2018;

Visto lo schema di contratto di concessione redatto dall'Ufficio giuridico amministrativo, allegato alla presente delibera sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, nel caso specifico in cui la concessione del servizio ha una durata e impatto importanti sul servizio al Centro fondo, scegliere la procedura aperta (asta pubblica ai sensi degli artt. 17 e 19 L.P. 23/1990 e s.m.i.);

Preso atto che i servizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. a) e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, devono essere affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con aggiudicazione al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato su un massimo di 100 punti, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti all'offerta economica al massimo rialzo percentuale sulla base di gara (max 30 punti) e ai seguenti elementi dell'offerta tecnica (max 70 punti):

	<b>Elemento di valutazione</b>	<b>Peso ponderale</b>
A	<p><b>Le proposte in termini di prodotti, di servizio, di ambiente, di prezzi e di qualità del servizio rivolte a nuclei familiari con minori di età 0-12 anni che il concessionario si impegna a offrire con regolarità durante la concessione del servizio</b></p> <p>Gli <b>indicatori obbligatori</b> previsti dal "Disciplinare per l'attribuzione del Marchio 'Family in Trentino – Esercizio Amico dei Bambini'" (per le seguenti cinque macroaree: prodotti, servizio, ambiente, prezzi e qualità del servizio) costituiranno parametro di riferimento per la valutazione della Commissione costituita per l'esame delle offerte tecniche.</p> <p>(Il Disciplinare citato è allegato alla delibera Giunta provinciale n. 264/2013 ed è scaricabile al sito: <a href="http://www.commercio.provincia.tn.it/binary/pat_commercio/marchi_prodotto/disciplinare_marchio_family.1377161852.pdf">http://www.commercio.provincia.tn.it/binary/pat_commercio/marchi_prodotto/disciplinare_marchio_family.1377161852.pdf</a> )</p>	Max 15 punti
B	<p><b>L'impegno a sostituire, entro due anni dall'inizio della concessione ed a proprie spese, elettrodomestici/attrezzature di proprietà A.S.I.S. indicati nell'allegato 2 dello schema di contratto di concessione con nuovi e certificati elettrodomestici/attrezzature che diverranno di proprietà A.S.I.S. alla conclusione della concessione del servizio.</b></p> <p>E' richiesta, pena la non valutazione dell'elemento, l'indicazione di un piano delle sostituzioni. Nel piano è richiesta l'indicazione di marca e modello dell'elettrodomestico/dell'attrezzature offerte, con indicazione della classe energetica e del consumo</p> <p>La Commissione tecnica valuterà la proposta di piano delle sostituzioni con riferimento al numero di elettrodomestici/attrezzature proposte in sostituzione, alle caratteristiche tecniche ed energetiche delle attrezzature/elettrodomestici offerte</p>	Max 15 punti
C	<p><b>Le proposte in termini di prodotti, di servizio e di prezzi rivolte a gruppi di alunni e studenti in visita al Centro con il proprio istituto scolastico che il concessionario si impegna a offrire con regolarità durante la concessione del servizio</b></p>	Max 10 punti
D	<p><b>L'impiego e/o la somministrazione di prodotti alimentari</b></p>	Max 5 punti

	<p><b>(mele, ortaggi, formaggi, latte, carni e salumi, burro....) certificati Qualità Trentino e IGP del Trentino che il concessionario si impegna a impiegare/offrire con regolarità e in percentuale superiore al 10% nel servizio di ristorazione durante la concessione del servizio</b></p> <p>L'elenco dei prodotti certificati Qualità Trentino è disponibile al link <a href="http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/prodotti-certificati-qualita-trentino/">http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/prodotti-certificati-qualita-trentino/</a></p>	
E	<p><b>Piano di gestione rifiuti/imballaggi: indicazione delle azioni per il contenimento dei rifiuti.</b></p> <p>La Commissione tecnica valuterà l'adeguatezza e l'efficacia, dal punto di vista ambientale, delle azioni proposte alla luce dei criteri ambientali previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 27 del 20.1.2017 rinvenibile al seguente link: <a href="http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/documenti/DGP_27_2017_programma_consumi_alimentari_PAT.1517993553.pdf">http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/documenti/DGP_27_2017_programma_consumi_alimentari_PAT.1517993553.pdf</a></p>	Max 5 punti
F	<p><b>L'impegno a diventare regolare licenziatario del marchio territoriale "Trentino" entro un anno dall'inizio del contratto di concessione di servizio</b></p> <p>Le modalità per ottenere la licenza d'uso del marchio territoriale "Trentino" sono disponibili al link <a href="http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-territoriale/licenza-duso-del-marchio/">http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-territoriale/licenza-duso-del-marchio/</a></p> <p>Il punteggio sarà attribuito in modo automatico: SI = 5 punti; NO = 0 punti. Offerte condizionate non saranno valutate ed otterranno un punteggio pari a 0</p>	Se SI 5 punti Se NO 0 punti
G	<p><b>l'organizzazione (in termini di personale addetto, di tempo e modalità di erogazione) del servizio tavola calda a pranzo nel periodo invernale</b></p>	Max 5 punti
H	<p><b>le proposte di menù per l'eventuale servizio di cena e per il servizio nei mesi da giugno a settembre che il concessionario si impegna a offrire durante la concessione del servizio</b></p>	Max 5 punti
I	<p><b>le proposte per servizi accessori all'utenza volti a fornire ai clienti soluzioni innovative, tecnologiche e di copertura wi-fi</b></p>	Max 5 punti

secondo le modalità meglio descritte nell'allegato B "parametri e criteri di valutazione dell'offerta" allegato alla presente delibera;

Individuati i seguenti requisiti di partecipazione di idoneità professionale:

- A. del soggetto concorrente:
- iscrizione nel registro della CCIAA o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella della concessione;
  - assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del T.U.L.P.S.";
  - assenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

- d. assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- e. assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- B. della persona fisica individuata come preposto:
- a. possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui alla lettera A devono essere posseduti dalla mandataria e dalle mandanti, mentre il requisito di cui alla lettera B deve essere posseduto dalla mandataria;

Considerato congruo, visto l'importo complessivo a base di gara e l'oggetto della concessione del servizio, prevedere il seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- a. l'aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche non continuativamente, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (ossia servizi di ristorazione e/o servizi di gestione bar) con un fatturato complessivo almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila/00);
- con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito è cumulabile dalla mandataria e dalle mandanti, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Ritenuto di stabilire che l'asta pubblica sia esperita in conformità all'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 10 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. prevedendo, tra l'altro:

- l'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/1990 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, con punteggio: 70 offerta tecnica; 30 offerta economica; trattandosi di concessione di servizio di ristorazione collettiva di cui all'art. 16 della L.P. 2/2016, l'offerta è valutata mediante la formula matematica prevista dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21.10.2016, n. 16-50/Leg.;
- la possibilità di aggiudicazione dell'appalto anche qualora venga presentata una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per A.S.I.S. in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara;
- la non suddivisione in lotti trattandosi di un servizio non scorporabile e da prestarsi su un unico punto di ristorazione;
- la durata del contratto in 9 (nove);
- il canone di concessione sottoposto a revisione annuale sulla base del tasso di inflazione programmata;
- la garanzia provvisoria in misura fissa (Euro 6.000,00) e la garanzia definitiva;
- la facoltà di subconcessione in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto collettivo nazionale di riferimento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1796 dd. 14.10.2016: CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo;
- la previsione di una clausola risolutiva espressa in favore di A.S.I.S. qualora non venisse rinnovato l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi dal Comune di Trento ad A.S.I.S. dopo il 31.12.2023, fermo restando l'applicazione in favore dell'Appaltatore delle disposizioni dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e il rimborso al Gestore delle quote di ammortamento degli elettrodomestici acquistati come da offerta tecnica depositata in sede di gara e non ancora ammortizzati;

- contratto stipulato per scrittura privata subordinatamente agli adempimenti antimafia ed al deposito della cauzione definitiva e dell'assicurazione richieste in capitolato;
- possibilità di autorizzare l'avvio della concessione del servizio anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto al fine di assicurare continuità al servizio pubblico gestito, previa acquisizione della cauzione definitiva e delle garanzie assicurative previste dal contratto;

Visto l'art. 13, comma 2, lett. i) dello Statuto aziendale, su proposta del Direttore d'intesa con il Presidente, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità di voti dei presenti,

delibera:

- a) indire procedura aperta con le modalità previste dagli articoli 17 e 19 della LP 23/1990 per l'affidamento della *Concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso Centro fondo Viote del Monte Bondone (Cig 7664186E5A)*, secondo le caratteristiche e le modalità indicate nello schema di contratto di concessione di servizio, che sub allegato A) forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- b) stabilire che la gara viene esperita in conformità agli articoli 17 e 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica max 30 punti per il miglior rialzo percentuale e offerta tecnica max 70 punti con gli elementi di valutazione di cui all'allegato B della presente delibera), e con la seguente base di gara al rialzo:
  - canone annuale Euro 36.400,00, Iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0,00,
  - canone novennale Euro 327.600,00, Iva esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0,00,
- c) fissare i requisiti di partecipazione, le condizioni di gara ed i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica come indicati in premessa di delibera e, per l'offerta tecnica ed economica, nell'allegato B) "parametri e criteri di valutazione dell'offerta" parte integrante della presente delibera;
- d) fissare la durata dell'affidamento della concessione di servizio in nove anni;
- e) delegare il Direttore (RUP) e l'Ufficio giuridico amministrativo a perfezionare gli atti di gara e a gestire la procedura di affidamento della concessione del servizio;
- f) pubblicare gli atti di gara sul sito A.S.I.S. e un avviso su 2 quotidiani locali;
- g) fissare in Euro 4.000,00 le spese in diretta amministrazione a disposizione dell'Amministrazione per: a. contributo ANAC, spese di pubblicazione sui quotidiani, oneri per commissione tecnica;
- h) stabilire la facoltà di aggiudicazione dell'appalto anche qualora venga presentata una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per A.S.I.S. in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara;
- i) autorizzare l'avvio della concessione del servizio anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto al fine di assicurare continuità al servizio pubblico gestito, previa acquisizione della cauzione definitiva e delle garanzie assicurative previste dal contratto;
- j) stabilire che il contratto di concessione di servizi sia stipulato per scrittura privata subordinatamente agli adempimenti antimafia ed al deposito della cauzione definitiva e dell'assicurazione richieste in capitolato e sottoscritto con firma digitale, autorizzando sin d'ora il Presidente alla sua sottoscrizione;

- k) indicare il Direttore, ing. Luciano Travaglia, Responsabile unico del procedimento e la Responsabile ufficio giuridico amministrativo, dott. Norma Micheli, Responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità contabile ed alla legittimità dell'atto.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Avv. ANTONIO DIVAN

IL DIRETTORE  
Ing. LUCIANO TRAVAGLIA

Allegati:

- A) schema di contratto di concessione
- B) parametri e criteri di valutazione dell'offerta
- C) schema di bando di gara

Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE  
PRESSO IL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE  
LOC. VIOTE DEL MONTE BONDONE -  
STRADA DELLE CASERME N. 3  
TRENTO

Prot. n. /C/2018/NM – CIG \_\_\_\_\_

con la presente scrittura privata tra le Parti

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO (di seguito denominata A.S.I.S.), con sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre n. 23/4, c.f. e p.iva 01591870223, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante, avv. Antonio Divan, nato a Trento il 13/06/1960, e domiciliato per la carica presso la medesima Azienda,

E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominata anche GESTORE e/o CONCESSIONARIA), con sede legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, p.iva \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, Legale rappresentante, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,

definite anche di seguito e congiuntamente "Parti";

- Premesso e considerato che la Concessionaria si è aggiudicata la concessione del servizio oggetto della procedura aperta avviata ai sensi della L.P. 2/2016 con bando prot. n. \_\_\_\_\_, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione n. \_\_\_\_\_, giusto verbale di gara prot. n. \_\_\_\_\_;
- Verificato con esito positivo la sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dalla Concessionaria;
- Preso infine atto del certificato antimafia di data \_\_\_\_\_ della Concessionaria, acquisito al protocollo A.S.I.S. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_  
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

**Oggetto**

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico presso il Centro fondo Viote del Monte Bondone, località Viote del Monte Bondone, Strada delle Caserme n. 3, in Trento.
2. Il rapporto contrattuale si configura come concessione di servizio e anche ove si realizzi a mezzo di locali regolarmente predisposti per tale attività non costituisce locazione di immobili ai sensi della L. 27.7. 1978, n. 392.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

**Art. 2**

**Luogo dell'esecuzione del servizio.**

1. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande A.S.I.S. mette a disposizione del Gestore i locali adibiti a ristorante del Centro fondo Viote del Monte Bondone. I locali a disposizione del Gestore sono identificati dalla planimetria allegata sub 1. al presente Contratto.
2. Le Parti prendono atto che i locali a disposizione del Gestore del servizio oggetto del presente Contratto sono di proprietà del Comune di Trento e sono in gestione ad A.S.I.S. che ne può disporre solo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in conformità con il Contratto di servizio stipulato con il Comune (atto Comune di Trento. n. 28711 racc. dd. 29.12.2017). Il Centro fondo Viote del Monte Bondone è contraddistinto dalla p.ed. 1076 in C.C. Sopramonte.

**Art. 3**

**Durata della Concessione**

1. Il servizio ha durata novennale con inizio dal 1° giugno 2019 e termine al 31 maggio 2028, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del presente Contratto. In ragione dell'oggetto della concessione, qualora la stessa non possa essere iniziata alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno del primo mese successivo alla firma del contratto, ferma restando la durata complessiva del contratto.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, A.S.I.S. ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Sono esclusi il rinnovo o la proroga taciti del Contratto.
4. Nel caso in cui, al termine della Concessione, non sia completata la procedura per una nuova assegnazione, il Gestore sarà tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal Contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.
5. Non configurando la Concessione alcuna locazione dei locali messi a disposizione da A.S.I.S., al termine della medesima concessione il Gestore non potrà rivendicare alcuna pretesa, diritto o quant'altro per la cessazione della attività o riconsegna dei locali tantomeno alcun pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.
6. Al termine del Contratto, si applica quanto previsto all'articolo 21, comma 7 del presente Contratto.

**Art. 4**

**Orari e modalità di erogazione del servizio di somministrazione**

1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere aperto:
  - tutti i giorni dal 1° novembre al 30 aprile di ciascun anno nel rispetto degli orari e del turno di riposo settimanale stabilito nell'autorizzazione all'esercizio pubblico. In questi mesi, durante tutti i giorni di apertura di almeno una pista del Centro fondo il Gestore è tenuto ad aprire l'esercizio pubblico alle ore 8.00 e a chiuderlo dopo l'orario di chiusura del Centro fondo. In questo periodo il Gestore è tenuto a coordinarsi con gli operatori pubblici e privati presenti al Centro per agevolare il supporto e l'ospitalità in caso di gare, manifestazioni o altri eventi;

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

- tutti i giorni dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno nel rispetto degli orari e del turno di riposo settimanale stabilito nell'autorizzazione all'esercizio pubblico. Durante questo periodo il Gestore deve curare in proprio, eccezion fatta per la fornitura di prodotti quali carta igienica e salviette che sarà fornita da A.S.I.S., il servizio di apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali adibiti a spogliatoi e a servizi igienici del Centro fondo. Questo servizio dovrà essere reso con orario 8.00-17.00, tutti i giorni compreso il giorno di riposo settimanale del ristorante.
- 2. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere chiuso nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno.
- 3. Gli orari del servizio del comma 1 devono intendersi come orari minimi da garantire e devono essere assolti attraverso l'apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- 4. Gli orari di apertura del servizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere costantemente esposti, in luogo accessibile, al pubblico; eventuali variazioni debbono essere comunicate anticipatamente al pubblico.

**Art. 5**

**Servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande**

1. Il servizio oggetto del presente Contratto non potrà essere sostituito da servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.

**Art. 6**

**Modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore**

1. Il Gestore deve assicurare il servizio oggetto della presente concessione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, secondo le norme del presente Contratto e della normativa di settore.
2. Il Gestore deve assicurare durante l'orario di apertura del bar un numero di addetti ai vari servizi (cassa/riscossione, preparazione, distribuzione, mescita, igiene...) sufficiente ad assicurare un servizio rapido e curato.  
Il personale impiegato adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E' ammessa l'assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purché le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato.
3. Il servizio bar dovrà:
  - offrire generi di ottima qualità ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
  - somministrare paste (brioche e prodotti da forno) freschi;
  - offrire: latte fresco pastorizzato o microfiltrato; pane fresco (D.L. 223/2006 art. 4, comma 2 ter, lettera b) convertito dalla L. 248/2006).
  - utilizzare solo olio extravergine di oliva DOP o IGP;
  - somministrare, nel periodo giugno - agosto, prodotti per celiaci confezionati in monoporzione e pronti all'uso senza necessità di alcuna manipolazione ed elaborazione;
  - utilizzare solo frutta e verdura fresca. Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti;
  - utilizzare parzialmente prodotti biologici certificati (regolamento CE 834/2007).

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

Solo per la preparazione di toast, piadine e tramezzini potranno essere utilizzati prodotti confezionati.

Il servizio di ristorazione dovrà offrire le caratteristiche e i pasti presentati dal Gestore in offerta tecnica depositata in sede di gara che si allega al presente contratto sub 4. Il servizio del pranzo dei mesi invernali di apertura del Centro fondo Viote dovrà essere organizzato quale tavola calda.

4. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà altresì:
  - essere svolto a regola d'arte e finalizzato al raggiungimento del massimo beneficio e della massima soddisfazione per l'utente del Centro fondo;
  - osservare l'orario del servizio. L'orario deve essere esposto con modalità decorose, visibili e leggibili;
  - essere offerto con prodotti posti in vendita di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari; i generi di cui è consentita la vendita nell'esercizio sono quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale;
  - essere prestato con prezzi di vendita al pubblico dettagliatamente elencati in un listino, redatto secondo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria della Provincia di Trento. Il listino dovrà essere esposto nel locale in luogo e con modalità visibili per la clientela. Tutti i prodotti in listino dovranno sempre essere disponibili per l'utente;
  - assicurare il rispetto del divieto di fumo in tutti gli spazi coperti e scoperti;
  - assicurare il divieto di installare videogiochi;
  - vietare attività e comportamenti che possano turbare o impedire il regolare svolgimento dell'attività di servizio pubblico svolta da A.S.I.S. e quei comportamenti che non siano strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di alimenti e bevande.
5. Le attrezzature e le dotazioni in genere in uso dal Gestore destinate all'esercizio dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetto stato di manutenzione e sostituite quando necessario.
6. Il Gestore si impegna ad accettare i buoni pasto del personale A.S.I.S. previa apposita convenzione da stipularsi con la relativa società di gestione immediatamente dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.
7. A.S.I.S. potrà:
  - effettuare controlli sugli orari di apertura e sulla qualità dei prodotti offerti in qualsiasi momento senza che il Gestore possa rifiutarsi o interferire nel controllo;
  - chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non si ritenga opportuna l'erogazione al Centro fondo;
  - chiedere chiarimenti e/o azioni correttive a seguito della ricezione di reclami o suggerimenti da parte dell'utenza.
8. Nel caso in cui A.S.I.S., in qualità di Gestore di impianto sportivo ove si svolgono manifestazioni sportive aperte al pubblico, sia tenuta ad osservare disposizioni particolari, emanate da Pubbliche Autorità ovvero dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ovvero da Federazioni sportive, che coinvolgono il servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Gestore sarà tenuto a adeguarsi senza che nulla il Gestore possa pretendere a qualsiasi titolo da A.S.I.S..

**Art. 7**

**Norme igienico - sanitarie e di sicurezza**

1. L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da richiedersi a cura del Gestore. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare tutte le norme igienico - sanitarie previste per la somministrazione di bevande ed alimenti rispondendo direttamente ed in proprio di eventuali inadempimenti in merito.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

Copia della autorizzazione all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande deve essere consegnata ad A.S.I.S..

2. Il Gestore dovrà fornire bevande e generi alimentari solidi, ad alto grado di commerciabilità e regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare.
3. Il Gestore dovrà osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari.
4. Il Gestore dovrà garantire i diritti del consumatore attraverso il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti e sulla visibilità dei prezzi.

Art. 8

**Sistema di qualità aziendale A.S.I.S.**

1. A.S.I.S. si riserva di richiedere la collaborazione e la partecipazione del Gestore nel raggiungimento di livelli di qualità e di soddisfazione nell'erogazione del servizio adottati da A.S.I.S. con la Carta dei servizi e/o la certificazione del sistema di qualità aziendale e/o e la certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001:2015.

Art. 9

**Corrispettivo per il Gestore**

1. La controprestazione a favore del Gestore consiste nel diritto di gestire funzionalmente il punto di somministrazione nonché svolgere le ulteriori attività economiche, compatibili con le attività di somministrazione e con le modalità e alle condizioni di cui al presente Contratto.

Art. 10

**Ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore  
Autorizzazioni e licenze.**

**Percentuali minime di prodotti di origine e di provenienza nel servizio di ristorazione**

1. Il Gestore:
  - deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e a tutte le norme di legge in materia di ristorazione collettiva che vanno a disciplinare la concessione di servizio oggetto del presente Contratto;
  - deve essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente come meglio precisato al successivo comma 2. Il Gestore si impegna a consegnare copia delle licenze ad A.S.I.S.;
  - si impegna ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nei locali bar;
  - è responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente Contratto ed in materia igienico-sanitaria, nonché dell'ordine e disciplina della stessa;
  - non può farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
  - nel caso in cui, per cause al Gestore non imputabili, si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente Contratto, dovrà darne immediata comunicazione ad A.S.I.S. affinché questa possa adottare le misure del caso.
2. Il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese e limitatamente alla durata del Contratto, a farsi rilasciare, intestare e/o regolarmente rinnovare l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande del Centro. Il Gestore è tenuto a richiedere le autorizzazioni che si

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

rendessero necessarie in corso di Contratto per intervenute modifiche alla normativa che disciplina l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche al personale A.S.I.S..
4. Senza il consenso preventivamente e validamente espresso di A.S.I.S. rispetto alla collocazione nell'impianto sportivo, non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere, né essere installate macchine per giochi. L'autorizzazione di A.S.I.S. potrà essere rilasciata nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
5. Senza il consenso validamente espresso di A.S.I.S., il Gestore non potrà procedere alla vendita di prodotti, abbigliamento, gadgets e accessori sportivi.
6. Il Gestore si obbliga per tutta la durata del Contratto a non mutare, pena la risoluzione del Contratto di Concessione, la destinazione d'uso dei beni ricevuti a disposizione e dei locali, salvo eventuali modifiche da concordarsi, preventivamente e per iscritto, con A.S.I.S.. Inoltre è obbligato a curare la gestione in conformità della destinazione economica dei beni e comunque in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.
7. Al termine della concessione il Gestore dovrà riconsegnare i locali liberi da persone e cose di proprietà del Gestore o dei suoi ausiliari, restituendoli nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti all'inizio, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Parimenti per i beni mobili ricevuti da A.S.I.S..
8. Nella produzione degli alimenti e delle bevande il Gestore deve rispettare le seguenti **percentuali minime di prodotti di origine e provenienza** (ovvero le percentuali superiori al minimo proposte in offerta tecnica):
  - **Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte Uht, yogurt, uova, olio extravergine, devono provenire:**
    - per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (Ce) 834/2007/Ce e relativi regolamenti attuativi;
    - per almeno il 10% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma Uni 11233:2009), da prodotti Igp Dop e Stg – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (regolamento Ce n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e regolamento (Ce) n. 509/2006), da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999, nonché da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino").
  - Per quanto riguarda le *uova*, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del regolamento 589/2008 della Commissione europea in applicazione del regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.
  - I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità".
  - Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo;
  - in ogni caso, per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.
  - **Carne, deve provenire:**
    - per almeno il 7,5% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica;

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

- per almeno il 12,5 % da prodotti Igp e Dop, come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (regolamento Ce n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari), da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del ministro per le politiche agricole n. 350 di data 8 settembre 1999 e da prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino");
  - in ogni caso, per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale;
  - **Pesce, deve provenire:**
    - per almeno il 10% espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i regolamenti (Ce) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi tra i quali il regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship Council od equivalenti);
    - per almeno il 10% da prodotti Igp, Dop o di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio "Qualità Trentino");
    - in ogni caso, per almeno il 60% espresso in percentuale di peso sul totale deve trattarsi di prodotti a basso impatto ambientale.
9. Nella **somministrazione di bevande** il Gestore deve rispettare le seguenti **prescrizioni**: non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie). Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato). La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento.

Art. 11

**Dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti**

1. Gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici (di seguito generalmente beni mobili) di proprietà A.S.I.S. presenti nei locali adibiti al servizio sono quelli indicati all'allegato sub 2 del presente Contratto. I beni mobili di A.S.I.S. risulteranno consegnati al momento della firma del Contratto di concessione di servizio.  
Qualora il Gestore abbia proposto con offerta tecnica la sostituzione di beni mobili di A.S.I.S. è tenuto a comunicare la sostituzione del bene mobile e, al termine del contratto, a lasciare in dotazione al Centro fondo.  
Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi e negli orari di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati sono lasciate in copia all'Ufficio tecnico di A.S.I.S.. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Gestore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a comunicarlo per iscritto ad A.S.I.S. provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Gestore.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

Al Gestore è fatto divieto di usare le chiavi consegnate da A.S.I.S., anche quelle per l'ingresso all'edificio sportivo, per finalità diverse da quelle di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il Gestore non può duplicare le chiavi consegnate da A.S.I.S. o quelle eventuali di nuova formazione a terzi. E' fatto assoluto divieto al Gestore di sostituzione e di duplicazione, a chiunque e per qualsiasi voglia ragione, delle chiavi e dei codici che consentono l'accesso all'edificio sportivo.

2. Il Gestore potrà dotare i locali di ulteriori arredi e attrezzature oltre a quelle sostitutive di beni mobili di A.S.I.S.. Tutte le attrezzature che il Gestore riterrà necessario installare nei locali che gli vengono concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio e dovranno essere ad alta efficienza energetica.
3. Il Gestore dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la normale e decorosa conduzione dell'esercizio pubblico. In particolare, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla dotazione del materiale di consumo, di stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate...) e di padellame, tende, utenze telefoniche, utenze energetiche (energia elettrica con utenza intestata al Gestore, acqua e gasolio per riscaldamento in forma di rimborso ad A.S.I.S. delle spese direttamente sostenute dalle medesime), tavoli-sedie-panche-ombrelloni per l'arredo del plateatico esterno, e degli elettrodomestici/arredi non presenti tra i beni di A.S.I.S.. Tutti gli acquisti del Gestore per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti a propria cura e spese, con esonero espresso di A.S.I.S. da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.
4. Il Gestore è custode dei locali affidati, nonché dei beni propri, di A.S.I.S. e di terzi presenti nei locali destinati a servizio oggetto del presente Contratto, anche durante i mesi e i giorni di chiusura dell'esercizio pubblico.
5. Rimangono a carico di A.S.I.S.:
  - ogni onere relativo all'ammortamento dei beni mobili di proprietà di A.S.I.S.,
  - le opere di installazione e predisposizione di nuovi quadri elettrici eventualmente necessari per la corretta installazione delle apparecchiature;
  - lo sgombero neve.

Dette spese sono quantificate forfetariamente e sono già ricomprese nel canone di cui all'art. 15 del presente Contratto.

Art. 12

**Pulizia, rifiuti e manutenzioni.**

**Obblighi delle Parti**

1. Le pulizie dei locali, dei beni mobili e degli spazi di accesso (anche esterni ed escluso lo sgombero neve che è a carico di A.S.I.S.) dell'esercizio dovranno essere effettuate a cura e spese del Gestore, che dovrà provvedere anche alla raccolta differenziata, al trasporto e al deposito delle immondizie e dei rifiuti negli appositi punti di raccolta. E' vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari dei lavandini. E' vietato detenere nelle zone di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari detersivi, scope, strofinacci e abbigliamento del personale. Il Gestore deve astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati.
2. Il Gestore dovrà curare la raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo al posizionamento di appositi cestini muniti di sacchi a perdere - anche per il pubblico - destinati al conferimento dei rifiuti umidi, secchi, vetro e lattine. La denuncia e il versamento della Tariffa rifiuti (TARI) è a carico del Gestore.
3. I lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con costanza e accuratezza, in modo da garantire igienicità, salubrità e decoro.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

4. Al Gestore compete la manutenzione ordinaria dei locali, dei beni e degli strumenti messi a disposizione da A.S.I.S.. Per manutenzione ordinaria in capo al Gestore si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti, di tinteggiatura delle pareti interne, di riparazione degli elettrodomestici etc....:
5. La manutenzione straordinaria è a carico di A.S.I.S.. Spetta ad A.S.I.S. la predisposizione di eventuali nuovi quadri elettrici e la sostituzione, a proprio insindacabile giudizio, degli elettrodomestici e degli arredi consegnati con il presente Contratto ad eccezione di quelli proposti dal Gestore in offerta tecnica.
6. In caso di riparazioni di spettanza di A.S.I.S., sarà cura del Gestore darne notizia e richiedere l'intervento della prima. In caso di urgenza il Gestore potrà eseguirle direttamente salvo rimborso purché ne abbia dato contemporaneamente avviso ad A.S.I.S..
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 il Gestore si impegna ad usare i locali ed i beni mobili di A.S.I.S. con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. I lavori di pulizia generale e di manutenzione, da concordarsi con A.S.I.S., dovranno essere effettuati durante i mesi di maggio e di ottobre (mesi di chiusura dell'esercizio pubblico).

**Art. 13**

**Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Gestore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. Nel caso di integrazione del contratto, il Gestore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
4. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
  - a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento; (se del caso, foro di Rovereto)
  - b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

**Art. 14**

**Responsabilità. Polizze assicurative**

1. A.S.I.S. non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di valori, mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino nei locali messi a disposizione del Gestore. Al Gestore spetta la loro custodia e la conservazione di valori, mobili, provviste, merci, attrezzature e altri beni mobili, restando il Comune di Trento e A.S.I.S. sollevati da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, sottrazioni, incendi o altre cause.
2. Il Gestore è, inoltre, responsabile di tutti i danni che per fatto proprio, dei familiari, del personale dipendente, dei soci, dei collaboratori e degli ausiliari potesse derivare a A.S.I.S. e terzi, a cose (anche di proprietà A.S.I.S.) e ad animali in relazione all'esercizio dell'attività oggetto del presente Contratto.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

3. A.S.I.S. non potrà essere ritenuta responsabile dei danni subiti dal Gestore o da terzi per effetto di interruzione o di sospensione dell'attività commerciale oggetto del presente Contratto avvenute per cause non imputabili ad A.S.I.S.. La fissazione dei calendari di gare, partite e manifestazioni è disposta da soggetti dell'ordinamento sportivo e non da A.S.I.S.; pertanto, A.S.I.S. non potrà essere ritenuta responsabile della chiusura all'utenza individuale del Centro fondo per consentire lo svolgimento di gare, partite o manifestazioni sportive.
4. A.S.I.S. dovrà rimanere estranea, indenne ed esente da ogni responsabilità qualora tra il Gestore e il suo personale dipendente o i suoi collaboratori avessero a sorgere contestazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione in dipendenza del rapporto di lavoro o di servizio comunque concluso con il Gestore.
5. Il Gestore si impegna a manlevare A.S.I.S. in qualunque controversia che dovesse essere intentata nei suoi confronti per le ragioni di cui ai commi precedenti.
6. Il Gestore dovrà stipulare, prima dell'avvio della gestione, una polizza assicurativa RCVT-RCO per un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per la copertura dei rischi a terzi e verso lavoratori, cose e animali derivanti dalla prestazione del servizio oggetto della Concessione. La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del Contratto. Il contratto dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio nei confronti di terzi, di A.S.I.S. e del Comune di Trento. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
7. Rimanendo il Gestore responsabile per la perdita e il deterioramento dei beni ricevuti nella disponibilità (anche da incendio), questi dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa incendio a copertura del cd. rischio locativo per eventi, anche se causati con colpa grave del Gestore, (somma assicurata Euro 300.000,00) e per macchinari, attrezzature, arredamenti, merci anche di terzi (somma assicurata Euro 35.000,00). La polizza incendio dovrà essere vincolata in favore di A.S.I.S. e dovrà avere durata non inferiore a quella della Concessione. Il contratto dovrà espressamente stabilire che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di rischi connessi all'esercizio per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà di terzi, di A.S.I.S. e del Comune di Trento. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. e del Comune di Trento.
8. L'esistenza, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui ai precedenti commi 6. e 7. per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per A.S.I.S. e pertanto qualora la copertura assicurativa venisse meno ovvero l'impresa aggiudicataria non fosse in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui trattasi, il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 21 del presente Contratto.

**Art. 15**

**Canone e rimborso utenze a carico del Gestore.**

**Modalità di pagamento. Tracciabilità dei pagamenti**

1. A compensazione per la fruizione dei beni di A.S.I.S. e a copertura forfettaria dei costi assunti da quest'ultima nell'art. 11 comma 5 del presente Contratto, il Gestore dovrà corrispondere ad A.S.I.S.:
  - il canone di disponibilità, oltre ad Iva nella misura di legge, proposto in sede di gara con l'offerta economica che si allega al presente contratto sub 5. Il canone annuale sarà fatturato in via posticipata in quattro rate trimestrali (scadenti al 31 dicembre, al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno);
  - il rimborso dei costi sostenuti da A.S.I.S. per la fornitura di acqua e di gasolio da riscaldamento direttamente utilizzate per il servizio di somministrazione e misurate con

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

- appositi strumenti. Detti rimborsi saranno fatturati, oltre ad Iva nella misura di legge, in via posticipata in due rate semestrali (scadenti al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun anno).
2. Il canone sarà aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmata (TIP) secondo l'ultima pubblicazione adottata dal Dipartimento del tesoro per l'anno di riferimento della rivalutazione.
  3. Il canone e i rimborsi utenze dovranno essere versati ad A.S.I.S. a mezzo RID a 30 giorni data fattura sul conto corrente dedicato specificato da A.S.I.S. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010.
  4. Il Gestore, a pena di nullità assoluta del Contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione ad A.S.I.S. ed all'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A.S.I.S. verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario ed il subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del Contratto.
  5. In caso di ritardato pagamento del canone e/o dei rimborsi utenze, si applicherà la penale di cui all'articolo 19, comma 1 del presente Contratto, oltre alla corresponsione degli interessi di mora.
  6. Il mancato pagamento dei canoni e dei rimborsi utenze costituisce inadempimento contrattuale; pertanto, in caso di ritardo del pagamento anche di una sola rata di canone e/o di rimborso utenze per oltre 3 mesi ovvero in caso di reiterato inadempimento nell'arco di un anno solare, A.S.I.S. potrà avvalersi della clausola di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 21 del presente Contratto.
  7. L'utilizzo del bar e del ristorante da parte dell'utenza e dei frequentatori del Centro fondo sono facoltativi. Il Gestore non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del Contratto e del canone per la eventuale mancata fruizione dei servizi da parte dei frequentatori del Centro fondo.
  8. Nulla spetta al Gestore, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar e del ristorante per fatto di terzi o per fatti imprevedibili ed imprevedibili non imputabili ad A.S.I.S.. In particolare, non potranno essere rivolta istanze di indennizzo o di risarcimento ad A.S.I.S. per interruzione della somministrazione di acqua e di energia elettrica che siano da imputarsi alla gestione della rete idrica o elettrica, ancorchè manifestatisi per eventi meteo o fortuiti.

Art. 16

**Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.**

**Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto**

1. Il Gestore potrà provvedere alla gestione dell'esercizio attraverso il titolare dell'Impresa coadiuvato dai familiari ovvero avvalendosi di dipendenti. Il servizio dovrà essere reso con il numero di addetti indicato al precedente articolo 6, comma 2, del presente Contratto e comunque in modo adeguato, sia per numero che per qualifica, tale da garantire la continuità, l'efficienza e la rapidità del servizio all'utente anche negli orari di maggior affluenza.
2. Il personale impiegato adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione ed alla preparazione delle bevande, dei cibi e degli altri generi di vendita deve essere in possesso dell'attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. E' ammessa l'assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purchè le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato. Tutto il personale adibito a qualsiasi mansione deve essere in regola con le norme in materia igienico sanitaria.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) ROL ed ex festività;
  - g) modalità di cambio appalto.
4. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
5. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto il Gestore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.
6. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dal Gestore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per il Gestore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
7. Il Gestore è tenuto a fornire al personale gli indumenti di lavoro e i mezzi di protezione come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza da indossare durante

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

le ore di servizio. Il personale del Gestore dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il nome del Gestore e l'identificativo del lavoratore.

8. A.S.I.S. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione degli addetti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di reclamo agli utenti/dipendenti A.S.I.S. o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
9. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 commi 4 e 5 del presente Contratto.

**Art. 17**

**Variazioni dei contenuti del servizio**

1. Eventuali variazioni alle modalità di gestione imposte da A.S.I.S. ovvero da norme legislative e regolamentari che rendano più onerosa la gestione comportano la revisione delle pattuizioni di cui al presente Contratto che dovranno concordarsi tra le parti; tale revisione non sarà attuata attraverso il riconoscimento di compensi economici o prezzi da parte di A.S.I.S..

**Art. 18**

**Controllo sull'esecuzione del contratto**

1. A.S.I.S. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il Gestore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. A tal fine, il Gestore deve consentire in qualsiasi momento il libero accesso ai locali relativi alla concessione da parte di A.S.I.S..
2. A.S.I.S. evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Gestore sarà chiamato a rispondere ad A.S.I.S., nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. A.S.I.S. si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

**Art. 19**

**Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa da A.S.I.S. un'eventuale proroga, verrà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate in contratto si applicherà una penale massima di Euro 500,00.  
L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Gestore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui il Gestore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di A.S.I.S., la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate alla garanzia definitiva di cui all'art. 13 del presente contratto o a richiederne il pagamento diretto previa emissione di fattura fuori campo iva.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, A.S.I.S. procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art. 20**

**Sicurezza**

1. Il Gestore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. Il Gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
4. Il Gestore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
5. Prima dell'apertura al pubblico dell'esercizio, il Gestore deve comunicare ad A.S.I.S. l'eventuale presenza di rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri collaboratori e terzi che potrebbero prefigurare rischi interferenziali e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in adempimento di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Al presente Contratto è allegato sub 3. il DUVRI del servizio in concessione contenente anche le informazioni per l'avvio della procedura di coordinamento e collaborazione prevista dall'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 sulla sede di lavoro "Centro fondo Viote del Monte Bondone".

**Art. 21**

**Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - frode, a qualsiasi titolo, da parte del Gestore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - ingiustificata sospensione del servizio;
  - subconcessione non autorizzata;
  - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 23 del presente contratto;
  - il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto da A.S.I.S.;
  - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite da A.S.I.S. presso il Gestore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a A.S.I.S. stessa, in conformità all'art. 18 del presente contratto;
  - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19, comma 4, del presente contratto;
  - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione della concessione;

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di igiene pubblica;
  - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
  - interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.I.S. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del Gestore.
4. In caso di risoluzione, fermi restando tutti gli obblighi previsti da presente Contratto in caso di scadenza della Concessione, il Gestore dovrà cessare immediatamente l'attività e consegnare ad A.S.I.S., entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della lettera in cui A.S.I.S. dichiara risolto il Contratto:
- tutti i beni mobili di A.S.I.S. consegnati con il Contratto e in corso di Contratto. A.S.I.S. provvederà ad addebitare tutte le spese, nessuna esclusa, relative ai danni arrecati ai beni mobili dati in disponibilità del Gestore, anche con rivalsa sulla cauzione;
  - l'originale della licenza di esercizio pubblico, specificatamente consentendo ad A.S.I.S. l'intestazione della stessa a se medesima o a terzi, senza che nulla il Gestore abbia ad eccepire o richiedere, anche in termini risarcitori e indennitari;
  - i locali e le chiavi dei medesimi.

Oltre il termine dei 10 giorni sopradetto, sarà inibito al personale del Gestore l'ingresso nei locali dell'esercizio, senza ulteriore preavviso e con l'aggravio dei costi che A.S.I.S. dovrà accollarsi per l'esecuzione delle attività necessarie per la riconsegna a termini del presente Contratto.

Art. 22

**Recesso dal Contratto**

**Clausola risolutiva espressa per mancato rinnovo servizio pubblico comunale**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.
3. Nel caso del comma 2, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all'altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
4. Nel caso di risoluzione al 31.12.2023 ai sensi dei commi 2 e 3, A.S.I.S. è altresì tenuta a rimborsare al Gestore le quote di ammortamento degli elettrodomestici acquistati come da offerta tecnica depositata in sede di gara e non ancora ammortizzati. A tal fine, il Gestore si impegna a depositare ad A.S.I.S. le fatture di acquisto e le scritture contabili di ammortamento dei cespiti offerti in sede di gara.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

**Art. 23**

**Divieto di cessione del contratto.**

**Subconcessione**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, la subconcessione è ammessa, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
3. Il Gestore, al fine di poter procedere all'affidamento in subconcessione, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione alla subconcessione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi, il Gestore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti del Gestore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

**Art. 24**

**Responsabile dell'esecuzione**

1. Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto per A.S.I.S. è il Responsabile ufficio giuridico amministrativo.

**Art. 25**

**Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
  - b) le disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
  - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale e richiamate nel presente contratto;

Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone

- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
  - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
  - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
  - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
  - i) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile.
  3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 26

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016  
e dell'art. 13 decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 –  
per la tutela del trattamento di dati personali**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all'informativa prevista dai citati articoli facendo presente che i dati forniti dall'Aggiudicatario, anche personali di persone fisiche, saranno raccolti dall'Azienda speciale per la gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in via 4 Novembre, n. 23/4, di Gardolo di Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'aggiudicazione, la stipula e l'esecuzione del Contratto. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari.  
Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell'ambito del controllo amministrativo e politico

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

sull'attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non a enti pubblici e soggetti di diritto privato in base ad un obbligo di legge o di regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); il Contratto e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Responsabile del procedimento di esecuzione del Contratto, oltre che – se diversi dai precedenti - dagli incaricati dell'ufficio Area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio qualora l'Impresa intenda partecipare alla gara, nonché ai fini della stipulazione del Contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l'impossibilità di stipulare il Contratto per colpa dell'aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.
3. E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
4. Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi degli enti pubblici della provincia di Trento, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti previsti dal Regolamento UE tra i quali figurano:
  - il diritto di accesso ai suoi dati personali e ottenere copia degli stessi;
  - qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione;
  - se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei suoi dati, richiederne la cancellazione, o esercitare il diritto di limitazione.
6. Titolare del trattamento è A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativo di A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile Ufficio giuridico amministrativa di A.S.I.S..
7. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono pubblicati sul sito internet di A.S.I.S..
8. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del Contratto di concessione di servizio il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

**Art. 27**

**Oneri contrattuali**

1. L'imposta di bollo e di eventuale registrazione del Contratto sono a carico del Gestore.
2. A carico del Gestore saranno tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

**Art. 28**

**Disposizioni anticorruzione**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore conferma di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S..
2. Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12.10.2017 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito [www.asis.trento.it](http://www.asis.trento.it) e il Gestore si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti.
3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

**Art. 29**

**Vicende soggettive del Gestore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Gestore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016, A.S.I.S. prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

**Art. 30**

**Elezione di domicilio del Gestore**

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.


**Art. 31**

**Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra A.S.I.S. e il Gestore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Il Gestore  
Il Legale rappresentante  
.....

A.S.I.S.  
Il Presidente  
- avv. Antonio Divan



*Schema di Contratto di concessione  
Esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande  
del Centro fondo Viote del Monte Bondone*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare ed accettare specificatamente gli articoli 1 – comma 2 (oggetto), 3 – comma 2 (durata della concessione), 4 (orari e modalità di erogazione del servizio di somministrazione), 5 (servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande), 6 (modalità di espletamento del servizio ed obblighi del Gestore), 10 (ulteriori oneri e adempimenti a carico del Gestore: autorizzazioni e licenze. Percentuali minime di prodotti di origine e di provenienza nel servizio di ristorazione), 11 (dotazioni e arredi. Obblighi delle Parti), 12 (pulizia, rifiuti e manutenzioni. Obblighi delle Parti), 13 (garanzia definitiva), 14 (responsabilità. Polizze assicurative), 15 (canone e rimborso utenze a carico del Gestore. Modalità di pagamento. Tracciabilità dei pagamenti), 16 (condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto. Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto), 17 (variazioni dei contenuti del servizio), 18 (controllo sull'esecuzione del contratto), 19 (penali), 20 (sicurezza), 21 (risoluzione del contratto), 22 (recesso dal Contratto. Clausola risolutiva espressa per mancato rinnovo servizio pubblico comunale), 23 (divieto di cessione del contratto. Subconcessione), 27 (oneri contrattuali), 28 (disposizioni anticorruzione), 31 (definizione delle controversie).

Il Gestore  
Il Legale rappresentante  
.....

A.S.I.S.  
Il Presidente  
- avv. Antonio Divan -



**Allegati:**

1. planimetria dei locali in disponibilità del Gestore;
2. elenco beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità del Gestore;
3. D.U.V.R.I.
4. Offerta tecnica del Gestore
5. Offerta economica del Gestore

Allegato B)  
delibera CdA nr. 29/2018

Allegato Bando

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE" - CODICE CIG 7664186E5A**

**- PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA -**

#### **MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento. Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica in regola con la vigente normativa in materia di imposta di bollo.

Le offerte dovranno essere presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente e singolarmente chiuse e sigillate con la scritta come indicato ai paragrafi 1 e 3 del Bando:

- BUSTA B) - "Offerta tecnica", l'oggetto della gara e la denominazione dell'Impresa concorrente sull'esterno della busta dell'offerta tecnica, chiusa con le modalità di cui al paragrafo 1 del bando;
- BUSTA C) - "Offerta economica", l'oggetto della gara e la denominazione dell'Impresa concorrente sull'esterno della busta dell'offerta economica, chiusa con le modalità di cui al paragrafo 1 del bando.

Inoltre, le due buste predisposte come sopra detto dovranno essere inserite in un unico **plico esterno** recante all'esterno l'oggetto della gara e la denominazione dell'Impresa concorrente unitamente alla BUSTA A) - "Documentazione amministrativa".

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico) l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 16 comma 2 e dell'art. 17 della legge provinciale n. 2/2016, nonché del D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, valutata in base ai seguenti elementi:

#### **ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE**

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i relativi fattori ponderali di seguito indicati:

◆ QUALITÀ: punti massimi **70**

◆ PREZZO: punti massimi **30**

Totale punti massimi **100**

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione tecnica in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato al punto 1. OFFERTA TECNICA.

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule di seguito riportate al punto 2. OFFERTA ECONOMICA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto (max 100 punti)** risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate, secondo il metodo aggregativo - compensatore.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si precisa altresì che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e **saranno escluse**.

## 1. OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)

L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica appositamente nominata, valuterà l'offerta tecnica presentata dai concorrenti, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

I concorrenti devono presentare una **relazione scritta** e debitamente sottoscritta in calce dal concorrente dei prodotti o dei servizi offerti in coerenza con i criteri di valutazione tecnica previsti nei 9 elementi (A, B, C, D, E, F, G, H, I) di seguito esposti, fermo restando che tutti i prodotti/servizi proposti devono rispettare, pena l'esclusione, le caratteristiche minime stabilite nello schema di contratto di concessione.

La relazione **non potrà superare il numero di 16 facciate (8 pagine) formato A4 verticale**. E' altresì **possibile presentare allegati nel numero massimo di 30 facciate (15 pagine) formato A4 verticale**. Non saranno valutate le righe e/o le facciate in eccesso.

	Elemento di valutazione	Peso ponderale
A	<b>Le proposte in termini di prodotti, di servizio, di ambiente, di prezzi e di qualità del servizio rivolte a nuclei familiari con minori di età 0-12 anni che il concessionario si impegna a offrire con regolarità durante la concessione del servizio</b>  Gli <b>indicatori obbligatori</b> previsti dal "Disciplinare per l'attribuzione del Marchio 'Family in Trentino – Esercizio Amico dei Bambini'" (per le seguenti cinque macroaree: prodotti, servizio, ambiente, prezzi e qualità del servizio) costituiranno parametro di riferimento per la valutazione della Commissione costituita per l'esame delle offerte tecniche.	Max 15 punti

	(Il Disciplinare citato è allegato alla delibera Giunta provinciale n. 264/2013 ed è scaricabile al sito: <a href="http://www.commercio.provincia.tn.it/binary/pat_commercio/marchi_prodotto/disciplinare_marchio_family.1377161852.pdf">http://www.commercio.provincia.tn.it/binary/pat_commercio/marchi_prodotto/disciplinare_marchio_family.1377161852.pdf</a> )	
B	<p><b>L'impegno a sostituire, entro due anni dall'inizio della concessione ed a proprie spese, elettrodomestici/attrezzature di proprietà A.S.I.S. indicati nell'allegato 2 dello schema di contratto di concessione con nuovi e certificati elettrodomestici/attrezzature che diverranno di proprietà A.S.I.S. alla conclusione della concessione del servizio.</b></p> <p>E' richiesta, pena la non valutazione dell'elemento, l'indicazione di un piano delle sostituzioni. Nel piano è richiesta l'indicazione di marca e modello dell'elettrodomestico/dell'attrezzature offerte, con indicazione della classe energetica e del consumo</p> <p>La Commissione tecnica valuterà la proposta di piano delle sostituzioni con riferimento al numero di elettrodomestici/attrezzature proposte in sostituzione, alle caratteristiche tecniche ed energetiche delle attrezzature/elettrodomestici offerte</p>	Max 15 punti
C	<b>Le proposte in termini di prodotti, di servizio e di prezzi rivolte a gruppi di alunni e studenti in visita al Centro con il proprio istituto scolastico che il concessionario si impegna a offrire con regolarità durante la concessione del servizio</b>	Max 10 punti
D	<p><b>L'impiego e/o la somministrazione di prodotti alimentari (mele, ortaggi, formaggi, latte, carni e salumi, burro....) certificati Qualità Trentino e IGP del Trentino che il concessionario si impegna a impiegare/offrire con regolarità e in percentuale superiore al 10% nel servizio di ristorazione durante la concessione del servizio</b></p> <p>L'elenco dei prodotti certificati Qualità Trentino è disponibile al link <a href="http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/prodotti-certificati-qualita-trentino/">http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-qualita-trentino/prodotti-certificati-qualita-trentino/</a></p>	Max 5 punti
E	<p><b>Piano di gestione rifiuti/imballaggi: indicazione delle azioni per il contenimento dei rifiuti.</b></p> <p>La Commissione tecnica valuterà l'adeguatezza e l'efficacia, dal punto di vista ambientale, delle azioni proposte alla luce dei criteri ambientali previsti dalla delibera della Giunta provinciale n. 27 del 20.1.2017 rinvenibile al seguente link: <a href="http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/documenti/DGP_27_2017_programma_consumi_alimentari_PAT.1517993553.pdf">http://www.appa.provincia.tn.it/binary/pat_appa_restyle/documenti/DGP_27_2017_programma_consumi_alimentari_PAT.1517993553.pdf</a></p>	Max 5 punti
F	<p><b>L'impegno a diventare regolare licenziatario del marchio territoriale "Trentino" entro un anno dall'inizio del contratto di concessione di servizio</b></p> <p>Le modalità per ottenere la licenza d'uso del marchio territoriale "Trentino" sono disponibili al link <a href="http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-territoriale/licenza-duso-del-marchio/">http://www.marchiotrentino.it/it/marchio-territoriale/licenza-duso-del-marchio/</a></p>	Se SI 5 punti Se NO 0 punti

	Il punteggio sarà attribuito in modo automatico: SI = 5 punti; NO = 0 punti. Offerte condizionate non saranno valutate ed otterranno un punteggio pari a 0	
G	<b>l'organizzazione (in termini di personale addetto, di tempo e modalità di erogazione) del servizio tavola calda a pranzo nel periodo invernale</b>	Max 5 punti
H	<b>le proposte di menù per l'eventuale servizio di cena e per il servizio nei mesi da giugno a settembre che il concessionario si impegna a offrire durante la concessione del servizio</b>	Max 5 punti
I	<b>le proposte per servizi accessori all'utenza volti a fornire ai clienti soluzioni innovative, tecnologiche e di copertura wi-fi</b>	Max 5 punti

### METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI

Il punteggio di valutazione ai diversi elementi (A,B,C,D,E,F,G,H,I) che compongono il servizio richiesto sarà dato dalla seguente formula:

$$P = (\text{peso assegnato all'elemento}) * (\text{media dei coefficienti attribuiti dai commissari})$$

Di seguito sono illustrati i giudizi, ed i corrispondenti coefficienti, che saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, in relazione alla qualità offerta:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	da >0,90 a ≤1,00
Ottimo	da >0,80 a ≤0,90
Distinto	da >0,70 a ≤0,80
Molto buono	da >0,60 a ≤0,70
Buono	da >0,50 a ≤0,60
Discreto	da >0,40 a ≤0,50
Più che adeguato	da >0,30 a ≤0,40
<b>Adeguato (valore soglia &lt; 0,30)</b>	da >0,20 a ≤0,30
Non del tutto adeguato	da >0,10 a ≤0,20
Non significativo	da >0,00 a ≤0,10
Non valutabile o assente	0,00

**SOGLIE DI IDONEITÀ:** saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che, sulla base delle motivazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, otterranno - prima e a prescindere da qualsiasi riparametrazione - una media dei coefficienti inferiore a 0,3.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti medi/punteggi si terrà conto delle prime tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore a 5.

La procedura di riparametrazione verrà applicata al punteggio complessivo dell'offerta tecnica, in modo tale che al concorrente che ha formulato la migliore offerta verranno assegnati i 70 punti a disposizione, e proporzionalmente, verranno rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.

Nel caso di impresa singola, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.

**Si ricorda che le caratteristiche tecniche, organizzative e gestionali del servizio descritte nel Capitolato speciale d'appalto rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà all'ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.**

**Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno ESCLUSE.**

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, l'offerta **deve necessariamente evidenziare** gli elementi che consentono la valutazione e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente elaborato.

Si evidenzia che in nessun caso, a **PENA DI ESCLUSIONE**, al di fuori della busta contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

**NOTA BENE:**

Il concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di **non consentire l'accesso**, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali; in tal caso, sarà onere del concorrente individuare in modo **preciso** le parti dell'offerta contenenti le predette informazioni e fornire un'**adeguata motivazione**.

<b>2. OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)</b>
--

L'offerta economica è valutata sulla base della percentuale unica di rialzo indicata in offerta, rispetto agli importi a base d'asta.

Il punteggio all'offerta economica sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = 30 \cdot C_i$$

dove:

- $P_i$  è il punteggio attribuibile all'offerta economica in esame;

- **Ci** è il coefficiente attribuito all'offerta in esame, ottenuto mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Ci = (Ri/Rmax)^\alpha$$

dove:

- Ci = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo;
- Ri = rialzo percentuale offerto dal concorrente i-simo;
- Rmax = rialzo percentuale massimo offerto in gara;
- $\alpha = 0,2$

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il rialzo sarà considerato con arrotondamento alla terza cifra decimale.

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa legale (**una marca da bollo da 16,00 euro**) con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale dell'allegato modulo denominato "MODELLO OFFERTA ECONOMICA".

La compilazione avviene mediante l'indicazione da parte dell'offerente, a pena di esclusione:

- del rialzo percentuale unico offerto, in cifre ed in lettere, rispetto agli importi a base d'asta;**
- degli oneri per la sicurezza c.d. "specificazione aziendale", ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;**
- del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016.**

**Non sono ammesse offerte al ribasso.**

Eventuali correzioni del rialzo offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito. Non è considerato validamente espresso il rialzo offerto a seguito di correzioni non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

**Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:**

- la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del rialzo offerto (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);
- la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza c.d. "specificata aziendale", ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
- la mancata indicazione del costo della manodopera ai sensi dell'art. 23 comma 16 e dell'art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
- la presentazione di offerta al ribasso

**L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, a **PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.**

**DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA**

Nella busta contenente l'offerta economica possono essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. **le eventuali giustificazioni dell'offerta**, al fine della valutazione dell'anomalia.



Allegato c)  
delibera CdA nr 29/2018

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE**

**CODICE CIG: 7664186E5A**

*(Delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (in sigla e di seguito A.S.I.S.) n. XXX di data 30.10.2018 e s.m.)*

Trento, **05.11.2018**

Prot. /A/2018/NM

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte: lunedì 17 DICEMBRE 2018 - ORE 12:00**

**PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE**

Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, vigenti nella Provincia Autonoma di Trento. Tali atti normativi sono disponibili e liberamente consultabili al link <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx>.

Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) intende affidare in concessione, a mezzo di procedura aperta, il servizio indicato in oggetto.

**Oggetto della concessione:** la gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 19 della L.P. 23/1990, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE, secondo le prescrizioni minime contenute nello schema di contratto allegato al presente bando di gara.

**Classificazione del servizio: (CPV) 55310000-6** Servizi di ristorazione con cameriere

**L'affidamento in concessione del servizio in argomento è disciplinato dal combinato disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del D. Lgs. 50/2016, in quanto rispettivamente applicabili.**

**Valore presunto della concessione: Euro 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila /00) al netto degli oneri fiscali:** Il valore presunto complessivo della concessione è stato determinato nell'ammontare di Euro 2.520.000,00 quale risultato del prodotto tra una stima del fatturato annuo (280.000,00 euro) e la durata della concessione (9 anni).

Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di offerta.

**Canone annuale a base di gara (al rialzo): Euro 36.400,00 (trentaseimilaquattrocento /00), al netto degli oneri fiscali.**

Si richiamano le disposizioni dell'art. 11 dello schema di contratto in merito in particolare al rimborso delle utenze.

*"3. Il Gestore dovrà provvedere a tutto quanto occorre per la normale e decorosa conduzione dell'esercizio pubblico. In particolare, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla dotazione del materiale di consumo, di stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate...) e di padellame, tende, **utenze telefoniche, utenze energetiche (energia elettrica con utenza intestata al Gestore, acqua e gasolio per riscaldamento in forma di rimborso ad A.S.I.S. delle spese direttamente sostenute dalle medesime), tavoli-sedie-panche-ombrelloni per l'arredo del plateatico esterno, e degli elettrodomestici/arredi non presenti tra i beni di A.S.I.S.**"*

Si invitano, inoltre, i concorrenti a prendere visione dell'art. 15 dello schema di contratto.

I **costi per la sicurezza** di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono **pari a zero** non sussistendo rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., i **costi stimati della manodopera** sono stimati in **Euro 64.000,00 all'anno**.

**Luogo di esecuzione:** Trento, località Viote del Monte Bondone, Strada delle Caserme, n. 3.

L'offerta è subordinata, a **PENA DI INAMMISSIBILITÀ**, al **SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO** presso i locali oggetto di concessione, accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo), previo appuntamento da concordare con dott. Erik Ferrari contattando i seguenti recapiti:

· Segreteria dell'Ufficio giuridico amministrativo tel. n. 0461/959799 – fax n. 0461/959218 - indirizzo email [ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it](mailto:ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it) indirizzo PEC [appalti.asis.trento@pec.it](mailto:appalti.asis.trento@pec.it) .

Si invita a formulare la richiesta **non oltre 7 giorni antecedenti** il termine di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà una attestazione, che dovrà essere conservata ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei concorrenti associati o consorziati.

Al fine di consentire l'esatta individuazione dei concorrenti che hanno svolto il sopralluogo e il corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato dell'Amministrazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali l'incaricato non rilascerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si procederà ad **ESCLUDERE** i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

**Durata:** la durata della concessione è pari ad **anni 9**, decorrenti dalla stipula del contratto.

Si richiamano le disposizioni dei commi 2 e 4 dell'art. 22 dello schema di contratto in merito alla clausola risolutiva espressa.

*"2. Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2023 qualora il Comune di Trento non approvi l'affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2023, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente contratto.*

...

*3. Nel caso di risoluzione al 31.12.2023 ai sensi dei commi 2 e 3, A.S.I.S. è altresì tenuta a rimborsare al Gestore le quote di ammortamento degli elettrodomestici acquistati come da offerta tecnica depositata in sede di gara e non ancora ammortizzati. A tal fine, il Gestore si impegna a depositare ad A.S.I.S. le fatture di acquisto e le scritture contabili di ammortamento dei cespiti offerti in sede di gara."*

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità alla L.P. 23/1990, con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 17 della L.P.

17/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", sulla base delle prescrizioni contenute nello schema di contratto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato denominato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

#### **Documentazione disponibile per i concorrenti:**

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", lo schema di contratto di concessione (con i rispettivi allegati: a. planimetria dei locali in disponibilità del Gestore; b. elenco beni mobili di A.S.I.S. in disponibilità del Gestore; c. D.U.V.R.I.); il fac simile di istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), estratto normativo (allegato C), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D), il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E), sono disponibili sul sito Internet <http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/> e possono essere ritirati in copia presso A.S.I.S. – Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento – Ufficio giuridico amministrativo - Via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, 38121 Trento, telefono 0461/959799, fax 0461/959218 (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30).

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC o fax**, a A.S.I.S. – Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento – Via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, 38121 Trento, telefono 0461/959799, (**indirizzo PEC [appalti.asis.trento@pec.it](mailto:appalti.asis.trento@pec.it)** - fax 0461/959218).

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (<http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/>), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta **a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

**Le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito.** Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

**Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.**

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet <http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/gare-in-corso/>**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento **e le ammissioni** all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali.

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simili* predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando. La scrupolosa

compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

**Procedura soggetta ad AVCPASS:** ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.**

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto e inserito nella "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

**CLAUSOLE SOCIALI:** si rinvia a quanto previsto espressamente dall'art. 16 dello schema di contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

## 1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguro e indirizzando **specificamente** a:

**A.S.I.S.**  
**c/o Centro sportivo Trento Nord – I° piano**  
**Via 4 Novembre n. 23/4**  
**Frazione Gardolo**  
**38121 – TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 17 dicembre 2018**

un **UNICO** plico chiuso **con le seguenti modalità:**

**sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti).

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.**

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

**GARA per l'affidamento in CONCESSIONE del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL CENTRO FONDO VIOTE DEL MONTE BONDONE.**

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

**Il plico dovrà contenere** rispettivamente:

**A) una BUSTA CHIUSA**, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", contenente:

- l'**ISTANZA di partecipazione** di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
- il **Documento di gara unico europeo – DGUE** – di cui al paragrafo 4.1 (All. B);
- il **DEPOSITO CAUZIONALE** di cui al paragrafo 4.2;
- la **ricevuta di versamento del CONTRIBUTO**, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il **documento PASSOE** ai fini dell'AVCPASS;
- l'**eventuale documentazione/dichiarazioni** di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

**B) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno**, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi **A PENA DI ESCLUSIONE**;

**C) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno**, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**", e contenente a sua volta l'**OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI ESCLUSIONE**.

Per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta".

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad A.S.I.S., Ufficio segreteria, c/o Centro sportivo Trento Nord, I piano, via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, Trento, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30);
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, ad A.S.I.S., Ufficio segreteria, c/o Centro sportivo Trento Nord, I piano, via 4 Novembre n. 23/4, frazione Gardolo, Trento, che ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 15.00, PRESSO A.S.I.S. IN VIA 4 NOVEMBRE N. 23/4, GARDOLO (TRENTO) PRESSO CENTRO SPORTIVO TRENTO NORD, PRIMO PIANO, SALA RIUNIONI.**

**L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

## **2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

### **2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 **in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto **divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.**

L'inosservanza di tale divieto **determina l'ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è **vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e delle imprese per**

conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'**art. 353 del codice penale**. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono **ESCLUSI** dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

**In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e indicate nel D.G.U.E. (parte II – lett. A- Forma della partecipazione), dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.**

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

**Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.**

**Ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in sede di partecipazione dovrà compilare la parte III, lett. c) del D.G.U.E., fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 *ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti**, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il responsabile dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Direttore e il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.

a) L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale dipendente di ASIS", reperibile al link <http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>

b) Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

## **AVVALIMENTO**

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

## **2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III DGUE):**

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, allegato C).

**L'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE.**

**Per quanto riguarda le ipotesi disciplinate dall'art. 80, comma 5, lett. c), le rispettive dichiarazioni previste dal DGUE devono riferirsi a TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente. Si vedano al riguardo le indicazioni di cui al paragrafo 2.2 delle Linee Guida n. 6 di ANAC.**

**Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione.**

**La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare i suddetti motivi di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. Fbis) del codice e dunque determinano l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere.**

### **B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (PARTE IV – SEZIONE A DGUE)**

**B.1) Iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione);

#### **B.2) Possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:**

B.2)a) del soggetto concorrente:

- i. assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 11 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773 "Approvazione del T.U.L.P.S.";
- ii. assenza di cause ostative all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- iii. assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";

B.3)b) della persona fisica individuata come preposto:

- i. possesso dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

### **C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE: (PARTE IV – SEZIONE C DGUE)**

- aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, anche non continuativamente, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (ossia servizi di ristorazione e/o servizi di gestione bar) con un fatturato complessivo almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila/00);

**I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 –**

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **PENA L'ESCLUSIONE.**

### **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., **l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettere B.1) e B.2)a) dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato, consorziato o facente parte del G.E.I.E., a **PENA DI ESCLUSIONE.****

**Il requisito di idoneità professionale del preposto di cui al paragrafo 2.2 lettera B.2)b) dovrà essere posseduto in seno alla mandataria capogruppo, a **PENA DI ESCLUSIONE.****

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E. **il REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE DI CUI AL PARAGRAFO 2.2 LETTERA C) potrà essere cumulato, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per i concorrenti singoli e che l'operatore economico mandatario in caso di Raggruppamento temporaneo o un'impresa consorziata/facente parte del G.E.I.E. in caso di consorzio o di G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria, a **PENA DI ESCLUSIONE.****

## **3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE**

**L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente. **L'offerta tecnica non potrà contenere, a **PENA DI ESCLUSIONE**, alcun riferimento di tipo economico.****

**L'OFFERTA ECONOMICA** (redatta in conformità alla vigente normativa **in materia di imposta di bollo**) **deve essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa e alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica.**

Si invitano i concorrenti a utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando di gara.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **A PENA DI ESCLUSIONE.**

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**".

## **4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica.

#### **4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" devono essere prodotti:

- **l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nello schema di contratto e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**
  - dal legale rappresentante dell'impresa singola,
  - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
  - dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.
- il **Documento di gara unico europeo – D.G.U.E.** consistente in un'autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera B), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

**Il DGUE deve essere accompagnato da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**

#### **AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE**

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. ....";
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI nonché produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 4.6 e il contratto di avvalimento;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;

- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori nè la presentazione di ulteriore documentazione;
- con riferimento alla parte IV, **è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario di cui al successivo paragrafo 7;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto B) dovranno essere inseriti in un allegato della parte IV del D.G.U.E.
- ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. C: estratto normativo).

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

**Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del D.G.U.E.)**

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

**In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016**, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

**NOTA BENE**

**Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

ooo

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**.

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

## **4.2 GARANZIA PROVVISORIA**

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di una **garanzia provvisoria** per un ammontare pari ad **Euro 6.000,800** (seimila /00), a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

La garanzia deve essere intestata a favore dell'Azienda Speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) p.iva 01591870223

## **RIDUZIONI EX ART. 93 COMMA 7 D.LGS. 50/2016**

- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

**In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

**Per fruire delle riduzioni di cui al presente paragrafo, l'operatore economico è tenuto ad allegare alla documentazione costituente il deposito cauzionale, copia della/e certificazione/i o, in alternativa, apposita/e dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione, attestante/i il possesso dei relativi requisiti.**

**Si invitano gli operatori economici a produrre apposita dichiarazione che dia conto della tipologia e della misura delle riduzioni applicate.**

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione che attesti tale situazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

**Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.**

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale - fermo il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - potrà avvenire:

**1. Tramite deposito in contanti**, mediante versamento diretto sul conto corrente del servizio bancario, intestato ad A.S.I.S., c/o Cassa Rurale Trento – Agenzia Gardolo – codice Iban IT 59 F 08304 01800 000004305851 - CAUSALE VERSAMENTO: **deposito cauzionale gara concessione servizio di somministrazione alimenti e bevande del Centro fondo Viote del Monte Bondone.**

In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

**2. Tramite bonifico bancario sul conto corrente del servizio bancario, intestato ad A.S.I.S., c/o Cassa Rurale Trento – Agenzia Gardolo** indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
<b>IT</b>	<b>59</b>	<b>F</b>	<b>08304</b>	<b>01800</b>	<b>000004305851</b>

e in aggiunta, per i bonifici dall'estero: CODICE BIC: CCRTIT2T76A;

CAUSALE BONIFICO: **deposito cauzionale gara concessione servizio di somministrazione alimenti e bevande del Centro fondo Viote del Monte Bondone.**

In questo caso la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito.

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

**3. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il servizio bancario ASIS o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione concedente. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

**5. mediante assegno circolare**, redatto secondo la normativa vigente .

L'offerta dovrà essere, altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore di A.S.I.S.; nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, non è richiesto il suddetto impegno al rilascio della cauzione definitiva.

**4. Mediante fideiussione o polizza fideiussoria**, unica ed in originale, **indicante come soggetto beneficiario A.S.I.S.**

\*\*\*

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- a. con **autentica notarile**, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

**oppure**

- b. con presentazione in allegato di una **dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato C) del presente bando).

**I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 e/o Schema tipo 1.1.1 - Scheda tecnica 1.1.1- debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, nonché formalizzata con le modalità sopra specificate.**

**Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà in ogni caso essere redatta in conformità agli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.**

**Non saranno ammesse** garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti **oneri** di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale **foro competente** a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

La garanzia provvisoria rimarrà vincolata fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione della medesima garanzia provvisoria.

Per fruire delle riduzioni e, comunque, dei benefici in favore delle microimprese, piccole e medie imprese, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione. Per la definizione di micro piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>.

Ai fini della verifica di quanto dichiarato, l'Amministrazione si riserva di richiedere la presentazione del Modello di dichiarazione – Informazioni relative alla qualifica di PMI allegato alla predetta Guida all'utente alla definizione di PMI, debitamente compilata e sottoscritta.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante il deposito cauzionale, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

### **Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

#### **Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria o ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di buon fine in caso di bonifico bancario);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza della documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;
- mancanza anche di una sola delle clausole contenute negli schemi tipo 1.1 e/o 1.1.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

**Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

### **4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.)**

All'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 35,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione Contributi" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire:

**CODICE CIG 7664186E5A**

che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

• **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

• **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, l'amministrazione, ai fini dell'ammissione, richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

#### **Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

##### **Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

#### **4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono

produrre, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", tramite l'impresa capogruppo:

**A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

#### **4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

#### **4.6 AVVALIMENTO**

**È ammesso l'avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. del requisito tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. C) a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In tale caso, l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

• il **D.G.U.E.** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (**per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera "a": INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE**) e parte VI. Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**

• la **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

• originale o copia autentica del **CONTRATTO** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;

- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;

- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;

• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;

• incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad **ESCLUDERE** l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il contratto di avvalimento è stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte

### **4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.**

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

#### **4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 .**

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A – Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **"BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

## 5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella **prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a **verificare la completezza e regolarità** della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il **soccorso istruttorio** secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con determina del Direttore A.S.I.S., che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**" all'attribuzione dei relativi punteggi, documentandole operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici assegnati ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare la documentazione richiesta ivi contenuta verificandone la regolarità formale;
- c) a dare lettura delle offerte, rese da ciascun concorrente, relative alla percentuale di rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara;
- d) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "**Parametri e criteri di valutazione dell'offerta**";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide.

Qualora il Presidente di gara non ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, dichiara **l'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva)** in favore del concorrente primo graduato.

Qualora, al contrario, il Presidente di gara ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a elementi specifici, appaia anormalmente alta, chiude la seduta e trasmette l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione della congruità e della sostenibilità dell'offerta.

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati, per quanto applicabili, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione (**aggiudicazione definitiva**) in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'**ESCLUSIONE** dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

**La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.**

## 6. SUBAPPALTO (subconcessione)

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle parti delle prestazioni che intendono subappaltare.

## 7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un **termine di 10 giorni**.

In questa fase, si applica il **soccorso istruttorio** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 della L.P. 2/2016 e 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile – esperito l'eventuale soccorso istruttorio - l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- **iscrizione al Registro delle Imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione;
- **possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:**

**1) requisiti morali** previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010). A comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di cui sopra: comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e, solo per eventuali figure che non risultano tra quelle che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;

**2) possesso di almeno uno dei requisiti professionali** per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117. A comprova del requisito professionale: documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicatario, con la precisazione che, laddove si tratti di documentazione acquisibile presso privati, la produzione della stessa è richiesta direttamente all'aggiudicatario;

- **aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, anche non continuativamente, servizi analoghi a quelli oggetto della concessione (ossia servizi di ristorazione e/o servizi di gestione bar) con un fatturato complessivo almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila/00):** il possesso del requisito dovrà essere dimostrato con l'indicazione degli esercizi gestiti e della tipologia di attività.
- **(Eventualmente)** Certificazione di **Sistema di Qualità** conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 31, comma 5 della L.P. 2/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese associate.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, **l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche.** In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, l'amministrazione ne dà segnalazione all'**Autorità Nazionale Anticorruzione** che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

**Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.**

## **8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA**

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione (A.S.I.S.), l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) (*qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara*) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;
- e) le **coperture assicurative** previste dall'art. 14 dello schema di contratto;
- f) la **GARANZIA DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere all'Amministrazione committente (A.S.I.S.), entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la **GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm. redatte in conformità agli schemi tipo 1.2 e/o 1.2.1 del Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31, come meglio indicato all'art. 13 dello schema di contratto.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificare. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia **D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

## 9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, **le spese per la pubblicazione per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari.** Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in **€ 2.000,00.**

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta **L'ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza delle buste B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

**Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso

offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 7 e 8, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 7. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 25 bis della Lp 2/2016 e ss.mm...

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.**

Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet <http://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/> nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti economico e finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Norma Micheli.

## INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, A.S.I.S. fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è A.S.I.S.

**Responsabile della Protezione dei Dati** è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it)).

Preposto al trattamento è il Direttore A.S.I.S.; i dati di contatto sono: indirizzo Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4, tel 0461959799, fax 0461959218, e-mail [ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it](mailto:ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it). Il Preposto è anche il  **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

### 1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali

sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche

provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico:

.....  
 sono stati raccolti presso l'Interessato

### 2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – tra cui: *dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributiva*

Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)

Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – tra cui: *casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative*

Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)

### 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei dati):

- per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
  - espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il consenso al trattamento di tali dati personali.

#### **4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Appalti e, in particolare, da Preposti al trattamento (Direttore e Responsabili), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

#### **5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE**

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

#### **6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)**

Informiamo che i dati saranno **comunicati**

a) alle seguenti categorie di destinatari:

- soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara
  - interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
  - soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara
- per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

b) solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

- Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC
- Procura della Repubblica competente
- Guardia di Finanza

**per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno **diffusi** ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

#### **7. TRASFERIMENTO EXTRA UE**

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

#### **8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, comunichiamo che il periodo di conservazione dei dati personali è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie",
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati,

dalla raccolta dei dati stessi.

Si precisa che, di regola, il periodo di conservazione dei dati personali, presso A.S.I.S., è pari, al massimo, a dieci anni dalla conclusione della gara. Trascorso tale termine i predetti dati sono depositati presso l'archivio del Titolare per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici.

#### **9. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente potrà:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

#### **Allegati:**

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Estratto normativo (allegato C)
- Modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato D)
- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato E)
- Parametri e criteri di valutazione dell'offerta
- Schema di contratto di concessione e relativi allegati

IL DIRETTORE E RUP  
- ing. Luciano Travaglia -